

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. G. Paolo Cirillo - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA S.S.D. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TULIMIERI KEVIN SEGUITO GARA POTENZA CALCIO/NARDÒ DEL 20.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Potenza Calcio di Potenza, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Ivan De Musso - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**2. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BAIOTTO DAVIDE SEGUITO GARA F.S. AVERSA NORMANNA/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 30.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 31.3.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Siracusa di Siracusa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Baiotto Davide a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL COBA' AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. TULLI DAVID, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, TURNO PRELIMINARE DI PLAY-OFF, PORTO SAN GIORGIO/FUTSAL COBÀ DEL 30.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 649 dell'8.03.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal

Cobà di Porto San Giorgio (Fermo), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Tulli David a 3 giornate effettive di gara. Conferma per il resto la decisione appellata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO DEL CLODIENSE S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARGIGLIA LUCA SEGUITO GARA VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO/CLODIENSE DEL 20.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Clodiense S.r.l. S.S.D. di Chioggia (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE/A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA DEL 30.01.2016** (Delibera del Giudice Sportivo Divisione Nazionale Calcio a 5 - Com. Uff. n. 637 del 25.03.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 14 aprile 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio